

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019
Oggetto	D.Lgs 387/03. Ditta SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano avanzato, immesso nella rete del gas naturale destinato ai trasporti (produzione nominale 600 mc/h9 e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di Codigoro (FE), localita' Foscarì, Via Foscarì n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4395 del 17/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 12300/2019/MB

OGGETTO: D.Lgs 387/03 - D.Lgs 28/15 - L.R. 26/04 - D.P.R. 59/13. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S.** con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la **produzione di biometano avanzato**, immesso nella rete del gas naturale destinato ai trasporti (produzione nominale 600 mc/h) e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 08.04.2019, assunta al P.G. di Arpae il 08.04.2019 con il n. PG/2019/56468 del 08.04.2019 e la relativa documentazione allegata (Protocolli Arpae nn. 56468-56471-56473-56474-56477-56478-56480-56482-56483-56484 del 08.04.2019), presentata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S., nella persona di Cavallari Andrea in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Viale Cavour n. 22 e stabilimento nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2, sul terreno censito al catasto del Comune di Codigoro al foglio 20, particelle 66 sub 22, 84 (parte), 96, 109, 110, 111, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano avanzato da immettere nella rete del gas naturale, destinato ai trasporti, con produzione nominale di 600 mc/h e delle relative opere ed infrastrutture connesse, ai sensi del D.Lgs. 387/03;

CONSIDERATO:

- che con decreto legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione o Provincia delegata, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'Autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, riguardante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";

VISTO il D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", con particolare riferimento all'art. 8 bis "*Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano*";

VISTO il DM 2 marzo 2018 "*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/06 "*Norme in materia Ambientale*" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R.59/13 "*Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18.05.2018, avente ad oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "*Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.*" - Rev. 0.

VISTI:

- il D.M. 25 Febbraio 2016, "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*";
- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3, "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

VISTA la Legge Regionale del 23 Dicembre 2004, n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";

VISTA la L.R. 30 Luglio 2013, n.15 "*Semplificazione della disciplina edilizia*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 Ottobre 2004, n. 23 "*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L.30 Settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 Novembre 2003, n. 326*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 24 Marzo 2000, n. 20: "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 Dicembre 2017, n. 24: "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)*";

VISTO il D.P.R. 13.06.2017, n. 120: "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 Settembre 2014, n. 133, convertiti, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*";

VISTA la L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";

VISTA la Delibera di G.R. n. 1373/2011: "*Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008*";

VISTA la Delibera di G.R. n. 2002/45;

VISTA la Delibera di G.R. n. 630/2019;

VISTA la Delibera di G.R. n. 193482018;

VISTO il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTA la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1495 del 24.10.2011 "*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*";

VISTA la Delibera di G.R. n. 286 del 14/02/2005 riguardante "*Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*";

VISTA la Delibera di G.R. n. 1860/2006 riguardante “*Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286/2005*”;

VISTI:

- il Regolamento (CE) 1069/09;
- la D.G.R. 274/2013 e sua Determina applicativa n. 3992 del 17.04.2013;

VISTA la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-55 del 15/04/2016 "Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

RICHIAMATA la normativa antincendio e gli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 151/2011;

RICHIAMATA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. riguardante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95 e s.m.i.;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, viene adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, che ricomprende le seguenti matrici ambientali: emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e dal D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, il procedimento unico viene svolto tramite Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

DATO ATTO che in adiacenza all'impianto in oggetto è presente un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di proprietà della stessa Società;

DATO ATTO che l'impianto in progetto per la produzione di biometano avanzato, prevede la fermentazione anaerobica di biomasse/sottoprodotti quali: paglia di cereali, insilati di sorgo/mais/triticale e di erba medica appassita, pollina secca. Il biogas prodotto verrà trattato e pulito con un sistema di upgrading ed immesso nella rete pubblica del gas naturale, con le caratteristiche previste dal "Codice di rete" di SNAM Rete Gas.

L'impianto di biogas comprende principalmente: un serbatoio metallico di ricezione biomasse/sottoprodotti da immettere nel fermentatore primario, un fermentatore primario, un post fermentatore/stoccaggio digestato, un'attrezzatura denominata "Economizer Steam Esplosioni" per rendere digeribile la cellulosa, un impianto di "Upgrading biogas" con la funzione di pulire il biogas prodotto e renderlo utilizzabile per l'autotrazione come metano avanzato, una vasca liquami digestato separato liquido, un separatore digestato solido/liquido. Sono inoltre previsti: una trincea per lo stoccaggio del digestato separato solido coperta e chiusa su tre lati, aree stoccaggio dei silo-bag contenenti le biomasse/sottoprodotti utilizzati e capannoni di stoccaggio paglia.

Sono anche presenti: n. 2 serbatoi da mc. 25 cad. per lo stoccaggio di acqua o di separato liquido per il funzionamento dell'Economizer, n. 2 caldaie per la produzione dell'acqua calda e di vapore, n. 2 scambiatori (uno ad acqua e uno ad olio diatermico) per il recupero e l'utilizzo del calore disponibile (quello ad acqua per il recupero dell'energia termica dal raffreddamento del motore del cogeneratore endotermico, dell'impianto a biogas esistente e adiacente), un serbatoio da 50 mc. Da cui prelevare il digestato per lo spandimento, un fabbricato destinato a contenere lo spogliatoio, il wc e il gruppo fisso antincendio, una cabina elettrica di trasformazione, n. 2 vani per comprimere il gas alla pressione richiesta e per l'accoglimento del sistema di consegna alla rete SNAM.

La produzione lorda annua stimata di biometano avanzato sarà di circa 2.941.000 m³/anno che, al netto degli autoconsumi previsti pari a circa l'1%, verrà totalmente immessa nella rete pubblica.

Tutte le acque provenienti dalle trincee, dalle strade e dalle aree di movimentazione verranno preventivamente divise in acque di prima e seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia, autorizzate con il presente atto, verranno scaricate nel Canale Foscarelli (scarico denominato S4), così come le acque di seconda pioggia (da non autorizzare-scarico Sx).

Le acque di scarico provenienti dai servizi igienici vengono gestite con sub-irrigazione.

Non sono previsti stoccaggi in trincea per cui non è prevista la produzione di percolato.

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/68326 del 30.04.2019, di avvio del procedimento amministrativo e contestuale indicazione e convocazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona, con invio della documentazione relativa all'istanza;

CONSIDERATO che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza, i seguenti Enti:

- il Comune di Codigoro;
- il Comune di Jolanda di Savoia
- l'Azienda USL di Ferrara;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (individuato, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dalla Prefettura di Ferrara come Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento quali, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara),
provvedendo ad informare la Snam Rete Gas S.p.A., il CADF S.p.A. e altri Servizi interni di Arpae;

VISTA la prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.05.2019, nella quale la Ditta ha illustrato il progetto presentato e i partecipanti hanno richiesto chiarimenti sugli aspetti di rispettiva competenza. Alla fine della seduta è stata convocata la seconda riunione per il giorno 27.05.2019, finalizzata alla richiesta di integrazioni;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/78727 del 17.05.2019, di invio verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 16.05.2019;

VISTA la seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27.05.2019, al termine della quale si è ritenuto di trasmettere il relativo verbale con i pareri e/o richieste di integrazioni fino ad allora pervenuti, specificando che la richiesta completa delle stesse sarebbe stata effettuata a seguito dell'invio da parte

del Comune di Codigoro della propria richiesta di integrazioni/parere in merito allo scarico domestico in sub-irrigazione e all'impatto acustico;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/85034 del 29.05.2019, di invio verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 27.05.2019, con le richieste di integrazioni/pareri, citati nello stesso verbale;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/95064 del 17.06.2019, di richiesta integrazioni completa (come da verbale della CdS del 27.05.2019) e sospensione termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa acquisita ai Prott. di Arpae nn. PG/2019/109703-109707-109709, del 11.07.2019, trasmessa dalla Ditta a seguito della nota PG/2019/95064 succitata;

DATO ATTO che la Ditta, in merito alla parere/richiesta integrazioni dell'Azienda USL, Prot. n. 29807 del 24.05.2019 (citato in seguito), nella documentazione integrativa ha dichiarato di essere in possesso di contratti pluriennali con gli allevamenti fornitori della pollina e di potersi pertanto avvalere della deroga prevista per non essere soggetta a riconoscimento ai sensi del Regolamento 1069/2009;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/112525 del 17.05.2019, di convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 08.08.2019;

VISTA la terza seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.08.2019, nella quale il Responsabile del procedimento, preso atto dei pareri pervenuti nel corso dell'istruttoria e delle relative prescrizioni, ha concluso positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi e ha precisato che provvederà ad adottare l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, con le prescrizioni riportate nei pareri finali degli Enti. Per la parte ambientale ricomprenderà l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore;

VISTO in particolare che nella succitata terza seduta:

- E' stata confermata l'impostazione data all'inizio del presente procedimento di non considerare l'impianto in oggetto e l'adiacente impianto a biogas, della stessa proprietà, come un unico impianto, in quanto il nuovo impianto di produzione di biometano risulta non connesso all'impianto limitrofo di produzione di energia da biogas, già autorizzato e inoltre risultano essere 2 impianti di natura diversa, seppure entrambi autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/03 e al medesimo soggetto.

- Si è preso atto, a tal proposito, della dichiarazione del proponente, che ha confermato che l'impianto di produzione di biometano può funzionare in completa autonomia rispetto all'impianto di produzione di energia elettrica da biogas;
- Si è evidenziato che da parte della Società deve essere presentata domanda di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, relativamente agli scarichi idrici, per l'impianto a biogas adiacente;
- Si è chiesto alla Ditta di fornire la tavola relativa alle emissioni in atmosfera, comprensiva di tutti i punti emissivi;
- Si è preso atto dell'importo quantificato dalla Ditta nel Computo Metrico Estimativo per le opere relative alla dismissione dell'impianto. Tale importo dovrà essere versato quale garanzia fidejussoria, come previsto al punto 13, lettera j), del DM 10 settembre 2010;
- I Comuni di Codigoro e di Jolanda di Savoia hanno puntualizzato che le opere di compensazione previste dall'Allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010, sono definite nella misura massima del 3% dei proventi, secondo quanto previsto alla lettera h) del suddetto Allegato 2 e dovranno essere suddivise tra gli stessi in maniera proporzionale agli impatti, secondo uno specifico accordo tra le parti (Comuni di Codigoro, Comune di Jolanda di Savoia e Società): lo stesso dovrà essere sottoscritto entro 12 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica e dovrà essere trasmesso tempestivamente a questa Agenzia;

VISTI i Pareri/Nulla Osta acquisiti durante l'istruttoria dagli enti coinvolti nel procedimento, quali:

- il parere favorevole, con condizioni, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, Prot. n. 5957 del 17.05.2019 (trasmesso dallo stesso con nota Prot. n. 6217 del 23.05.2019 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2019/82348 del 24.05.2019);
- il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Prot. n. 11424 del 21.05.2019 (trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, con la nota Prot. n. 6217 del 23.05.2019 sopra citata);
- il parere/richiesta integrazioni dell'Azienda USL di Ferrara (acquisito come favorevole nella CdS del 08.08.2019), Prot. n. 29807 del 24.05.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/XXXX del XX.05.2019);
- il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. n. 12090 del 02.08.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/123368 del 06.08.2019, con la precisazione, espressa nella CdS del 08.08.2019, che il fossato perimetrale non potrà essere utilizzato come struttura di laminazione);

- il parere favorevole del Comune di Codigoro, espresso nella CdS del 08.08.2019, per la parte edilizio/urbanistica e per le matrici scarichi (acque domestiche mediante subirrigazione) e rumore. Per queste matrici fa proprie le prescrizioni espresse da Arpae nei pareri Prot. n. PG/2019/115265 del 22.07.2019 (scarico) e Prot. n. PG/2019/92125 del 11.06.2019 (rumore);
- la nota del Comune di Codigoro, Prot. n. 14579 del 14.08.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/128755 del 19.08.2019) con cui ha trasmesso le prescrizioni e condizioni di competenza, in particolare quelle da osservarsi in fase di realizzazione del progetto (come da verbale della CdS del 08.08.2019) e nel quale richiama la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura rilasciata dal CADF S.p.A con nota prot. n. 14402/2016, ritenuta tuttora valida;
- i pareri favorevoli, con prescrizioni, di Arpae, sopra citati (Prot. n. PG/2019/115265 del 22.07.2019 e Prot. n. PG/2019/92125 del 11.06.2019);
- il Nulla Osta, rispetto all'impatto acustico, del Comune di Jolanda di Savoia nella CdS del 08/08/2019, allo stato di progetto, fatto salvo che il collaudo acustico di cui al parere di Arpae sopra citato, dovrà riferirsi anche al territorio del Comune di Jolanda di Savoia;

DATO ATTO che nella nota del Comune di Codigoro, Prot. n. 14579 del 14.08.2019, sopra citata, viene precisato, in particolare, che nell'ambito del procedimento in oggetto la Ditta ha inteso attivare l'endoprocedimento di SCIA con inizio di lavori differito, viceversa deve intendersi che il titolo edilizio rilasciato nell'ambito dell'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/03, sia equipollente al permesso di costruire;

DATO ATTO che la Ditta, in relazione ai punti di scarico recapitanti in corpo idrico superficiale e riguardanti entrambi gli impianti (biogas esistente e biometano), ha dichiarato che lo scarico denominato "S1" (derivante dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dell'area di stoccaggio biomasse del nuovo impianto a biometano e dell'area di stoccaggio biomasse impianto biogas esistente) e che lo scarico denominato "S3" (derivante dalla nuova vasca di laminazione per le acque di seconda pioggia, a servizio di entrambi gli impianti) saranno gestiti dall'impianto a biogas esistente, previa modifica dell'AUA;

DATO ATTO che lo scarico denominato "S4" recapiterà unicamente le acque di prima pioggia in uscita dal sistema di trattamento a servizio dell'area "impianto a biometano" dell'impianto in oggetto e che quindi ne avrà la completa ed esclusiva gestione;

DATO ATTO che le emissioni in atmosfera denominate in planimetria con le sigle **E2**-Sfiati fasi pretrattamento e compressione, **E3**-Sfiato colonna di assorbimento fase skid, **E4**-Sfiati fase Dryer, **E5**-Sfiati consegna e fuori specifica, **E10**-Torcia 1, **E11**-Torcia 2, **E12**-Sfiati di emergenza da valvola di sovrappressione su accumulatore ed **E13**-Sfiati di emergenza da valvola di sovrappressione su accumulatore, non sono soggette ad autorizzazione, in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. A tal proposito si precisa che la Ditta ha dichiarato che le emissioni E2, E3, E4 ed E5 entrano in funzione solo in caso di mancato funzionamento di altri due sistemi di sicurezza presenti a monte delle valvole da cui derivano queste emissioni;

DATO ATTO che le emissioni in atmosfera denominate in planimetria con le sigle **E6**-Caldaia pre riscaldamento gas (biometano-potenzialità 30 Kw), **E7**-Caldaia pre riscaldamento gas (biometano-potenzialità 30 Kw), **E8**-Centrale termica 1 (biogas-potenzialità 300 Kw) ed **E9**-Centrale termica 2 (biogas-potenzialità 300 Kw), non sono soggette ad autorizzazione, in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte Quinta, e ricompresi nell'Allegato IV "Impianti ed attività in deroga", Parte I, dello stesso Decreto;

VISTE le Relazioni Tecniche di Arpae-S.T. per le matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, Prot. n. PG/2019/81919 del 23.05.2019 e Prot. n. PG/2019/122121 del 02.08.2019;

VISTO che il S.T. di Arpae, nella Relazione Prot. n. PG/2019/122121 sopra citata ha evidenziato che la Ditta tra la documentazione integrativa inoltrata, ha presentato la dichiarazione di utilizzo delle terre e rocce da scavo la cui compilazione risulta incompleta in quanto mancante di alcune delle informazioni prescritte;

VISTO che la Società ha provveduto a trasmettere:

- la planimetria relativa alle emissioni in atmosfera, richiesta nella CdS del 08.08.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/131427 del 26.08.2019);
- la domanda di modifica dell'A.U.A. per l'impianto a biogas adiacente, relativamente agli scarichi idrici e che la stessa è stata acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/133876 del 29.08.2019;

VISTA la verifica antimafia, da cui risulta (nota Ministero dell'Interno, in data 27.05.2019) che a carico della Società Agricola Leona s.s. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, alla stessa data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

DATO ATTO che i seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente Autorizzazione Unica:

- **Allegato "A"** Tavola 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO (REV. 1)
- **Allegato "B"** Tavola 4 – PIANTA IMPIANTO E RETI (REV. 1)
- **Allegato "C"** Tavola 7 - PIANTA FOGNATURE (REV. 1)
- **Allegato "D"** Tavola 13 - PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA (INT. 1)
- **Allegato "E"** Punto 7 del Rapporto ISTISAN 91/41

DATO ATTO:

- che il rilascio dell'autorizzazione unica in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- che il presente provvedimento esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere, per quanto attiene all'aspetto edilizio, sulla base delle disposizioni contenute nei Dettati Normativi di riferimento vigenti, nonché nel regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Comunale;
- che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;
- che per quanto non indicato esplicitamente nel presente atto, restano validi tutti gli adempimenti in materia di:
 - aria
 - rifiuti
 - acque
 - rumore
 - digestato
 - campi elettromagnetici
 - regolamento di Sanità Pubblica
 - regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che presso lo scrivente Servizio è stato avviato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione del metanodotto a cui si allaccerà l'impianto in oggetto, richiesto da SNAM Rete Gas, e che lo stesso si concluderà con un atto espresso;

CONSIDERATO che nell'ambito del presente procedimento unico sono stati acquisiti le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA/ATTI DI ASSENSO	ENTE COMPETENTE
Parere di conformità urbanistico-edilizia	Comune di Codigoro
Autorizzazione Unica Ambientale (matrici: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rumore)	Arpae – Sezione Provinciale di Ferrara
Altri pareri di competenza	Arpae – Sezione Provinciale di Ferrara Azienda AUS di Ferrara Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Nulla Osta e/o Benestare	Comune di Jolanda di Savoia

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.Lgs 387/03, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

DATO ATTO che la Società Agricola Leona s.s., con la nota del 10.09.2019, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/139804 del 10.09.2019, ha dichiarato di aver assolto all'imposto di bollo al fine del rilascio del presente atto, con la marca da bollo numero identificativo 01180013745591 del 04.09.2019;

D E T E R M I N A

di rilasciare l'Autorizzazione Unica richiesta dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Viale Cavour n. 22, C.F. e P.I. n. 01707920383, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano avanzato da immettere nella rete del gas naturale, destinato ai trasporti, con produzione nominale di 600 mc/h, prodotto dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2, catasto terreni foglio 20, particelle 66 sub 22, 84 (parte), 96, 109, 110, 111.

Si dà atto che il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, su istanza della SNAM Rete Gas, per la realizzazione e la gestione del metanodotto nel quale si immetterà il biometano prodotto dall'impianto in oggetto, risulta avviato presso lo scrivente Servizio e si concluderà con un atto espresso.

Il progetto definitivo autorizzato con il presente atto, descritto più ampiamente in premessa, prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di biometano avanzato da immettere nella rete del gas naturale, destinato ai trasporti.

Tale impianto verrà costruito utilizzando la migliore tecnologia disponibile nel campo della digestione anaerobica di biomasse ad alto carico organico e altissimo tenore di sostanza secca.

Dovrà essere rispettato quanto segue:

A) PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 Garanzie Finanziarie

1. Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con il presente atto, deve essere costituita, a favore di Arpae, una cauzione finanziaria a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nella relazione di dismissione e per un importo di Euro 490.282,07 (quattrocentonovantamila duecentottantadue/07), importo minimo pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi, mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 1 Settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati.

Deve essere rispettato quanto indicato nella Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, citata in premessa. In particolare: la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la garanzia dovrà essere garantita per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni purchè senza soluzione di continuità della garanzia stessa, la durata della garanzia finanziaria deve essere di almeno 5 anni, i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione devono essere rivalutati ogni 5 anni, sulla base del tasso di inflazione programmata.

A.2 Realizzazione dell'impianto e delle opere connesse

La realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 08.08.2019 e in particolare alle disposizioni contenute nei Dettati Normativi di riferimento vigenti nonché nel Regolamento Edilizio Comunale.

Si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire **entro un anno** dal rilascio dell'autorizzazione unica, pena la decadenza, e l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire **entro tre anni** dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;

2. Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a trasmettere all'Arpae e al Comune di Codigoro, l'atto di costituzione di servitù a favore di SNAM Rete Gas, sulle aree necessarie alla realizzazione e manutenzione dell'allacciamento alla rete Snam, pena l'inefficacia del presente atto;
3. Contestualmente al deposito dell'atto di servitù prescritto al punto 2, il proponente dovrà depositare un elaborato quotato che indichi le distanze dell'impianto di progetto dalla condotta Snam esistente sul mappale 110 del foglio 20, in attuazione dell'art. 2.3.2 delle NT del RUE che prescrive un'esatta individuazione dei gasdotti presenti entro la fascia di 250 m. dall'area di progetto, non operata negli elaborati prodotti. Si evidenzia a tal fine che gli estratti del PSC inseriti nella tavola di inquadramento prodotta in data 17.07.2019, non riportano una individuazione esatta del metanodotto esistente. Inoltre, dato atto che la realizzazione del progetto non comporta variante agli strumenti urbanistici vigenti, si considera che le didascalie inserite nella stessa tavola di inquadramento, recanti dicitura "*Stralcio di PSC post opera*" non siano corrette. Anche l'"*Estratto di mappa post opera*" non potrà avere l'aspetto indicato, dovendo essere aggiornato secondo le specifiche stabilite dall'agenzia del territorio;
4. Nel cantiere deve essere esposto un cartello di cantiere recante:
 - gli estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori;
 - l'oggetto dell'intervento;
 - il nominativo ed il recapito del titolare del permesso;
 - il nominativo ed il recapito del progettista;
 - il nominativo ed il recapito del direttore dei lavori;
 - il nominativo ed il recapito dell'assuntore dei lavori;
 - il nominativo ed il recapito del coordinatore della progettazione ai fini della sicurezza;
 - il nominativo ed il recapito del coordinatore dei lavori ai fini della sicurezza;
5. Il proponente deve comunicare al SUAP del Comune di Codigoro e all'Arpae la data di inizio lavori secondo le modalità previste dalla normativa vigente in campo edilizio;
6. Nel modello MUR A.1/D.1 presentato in data 17.07.2019 è dichiarato il deposito contestuale del progetto strutturale. Viceversa risulta depositata solo la documentazione preliminare prevista dall'allegato A alla D.G.R. E.R. 1373/2011, sottoscritta dai progettisti architettonico e strutturale. Si ricorda che le opere in c.a. devono essere denunciate anche dal costruttore, pertanto la documentazione di deposito deve essere firmata anche dal costruttore. Il modello da utilizzarsi per

il deposito è il MUR.D2. Si ricorda inoltre che si deve chiarire la classe d'uso delle opere e devono essere considerate le interferenze significative tra le strutture architettoniche ed impiantistiche. La relazione geologica deve avere i contenuti minimi della microzonazione sismica di III livello definiti nella D.G.R. 630/2019;

7. Prima dell'inizio dei lavori, deve essere prodotto al SUAP del Comune di Codigoro, informando Arpae, il deposito del progetto strutturale, conforme alle suddette indicazioni. Essendo riferito a lavori soggetti a permesso di costruire, il progetto strutturale sarà inoltrato a cura del Comune di Codigoro al Servizio Associato Sismica costituito presso la Provincia di Ferrara per il controllo di merito. Il proponente deve versare i rimborsi forfettari stabiliti dall'Allegato 2 della D.G.R. 1934/2018 per ognuna delle unità strutturali interessate dal progetto. Nella causale è necessario scrivere la dicitura "Struttura sismica – Nome e cognome dell'intestataro e indirizzo del fabbricato in oggetto";
8. Prima dell'inizio dei lavori, deve essere presentata al Comune di Codigoro, informando Arpae, la notifica SICO, recante l'individuazione delle Ditte incaricate della realizzazione delle opere, utilizzando la procedura telematica regionale dedicata. La notifica deve essere integrata in caso di nomina di ulteriori Ditte;
9. Prima dell'inizio dei lavori, deve essere presentato al Comune di Codigoro, informando Arpae, la dichiarazione antimafia relativa a ciascuna Ditta incaricata, a pena di inefficacia del titolo edilizio. Qualora siano incaricate ulteriori Ditte in corso d'opera si dovrà trasmettere la relativa dichiarazione antimafia;
10. Ove, in fase di esecuzione dei lavori, sia previsto il temporaneo superamento dei limiti di emissione acustica stabiliti dal vigente regolamento comunale in materia, l'impresa esecutrice dei lavori, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività di cantiere deve richiedere al SUAP del Comune di Codigoro, apposita autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 2002/45 del 21.01.2002;
11. Eventuali varianti in corso d'opera sono soggette alla presentazione di integrazione al titolo edilizio in oggetto ovvero all'acquisizione di un nuovo titolo, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 23/2001 e la L.R. 15/2013;
12. Entro 15 giorni dal termine dei lavori, il proponente deve inoltrare al SUAP del comune di Codigoro, informando Arpae, la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA) ai sensi

dell'art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i., corredata dalla documentazione prescritta nel modello regionale. La destinazione d'uso ai fini urbanistici è definita dal RUE vigente come d7 Impianti di produzione e commercializzazione di energia;

13. Le opere oggetto di compensazione previste dall'Allegato 2, del D.M. 10 Settembre 2010 dovranno essere suddivise tra il Comune di Codigoro e il Comune di Jolanda di Savoia in maniera proporzionale agli impatti, secondo uno specifico accordo tra le parti (Comuni di Codigoro, Comune di Jolanda di Savoia e Società): lo stesso dovrà essere sottoscritto entro 12 mesi dal rilascio del presente atto e dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Arpae. Tali opere, entro la misura massima del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla produzione energetica annua dell'impianto una-tantum, dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, Allegato 2, per interventi di miglioramento ambientale e di mitigazione degli impatti, con particolare riferimento agli inquinanti polveri ed NOx, per interventi di efficienza energetica e di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili, nonché di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi;
14. Al fine di rispettare il termine di 12 mesi di cui al precedente punto 12., il proponente dovrà comunicare al comune di Codigoro, al Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae, l'importo del suddetto controvalore, nel termine di 30 giorni dal rilascio del presente atto;
15. Devono essere rispettate le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara indicate nella nota prot. n. 12090/2019 citata in premessa, che si riportano:
 - Le opere in argomento devono essere realizzate nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata;
 - il volume minimo di invaso del bacino di laminazione non deve essere inferiore a mc. 2152, come riportato nell'apposita relazione;
 - la portata di scarico in uscita dalla nuova vasca di laminazione derivante dalle acque meteoriche di seconda pioggia dell'area interessata, non deve essere superiore a 26 lt/sec.;
 - tale portata deve essere ottenuta tramite restringimento della sezione di uscita nel diametro max. di 200 mm.;
 - la Ditta, prima dell'avvio dei lavori riguardanti le opere di competenza del Consorzio, deve provvedere a richiedere il rilascio delle concessioni relative alle nuove condotte da porre in

opera nella scarpata dello Scolo Foscarei per lo scarico delle acque di prima pioggia (S4) e per il prelievo dell'acqua;

16. Devono essere rispettate le condizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara indicate nella nota prot. n. 5957/2019 citata in premessa, che si riportano:
- La posizione delle aperture di aerazione presenti nel locale centrale di "compressione 2", non deve inficiare la misura della distanza di sicurezza calcolata con la "regola del filo teso";
 - In prossimità dei quadri di manovra esterni e dei punti di blocco e intercettazione delle sezioni di impianto, deve essere prevista adeguata illuminazione di emergenza (indicativamente 25 lux ad 1 m dal piano di calpestio);
 - Il livello di irraggiamento delle torce di emergenza deve essere inferiore a 12,5 kW/m² sulle strutture/impianti e inferiore a 3 kW/m² al suolo (l'area in cui si supera il valore di 3 kW/m² deve essere interdetta);
 - Devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica;
 - ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, deve essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalla documentazione fotografica prevista dall'art. 4 del D.M. 07,08,2012 ed utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 72 del 16.05.2018;
17. Devono essere rispettate le condizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara indicate nella nota prot. n. 11424/2019 citata in premessa, che si riportano
- Formazione di una fascia perimetrale di verde, tramite la piantumazione di esemplari di alberature e cespugli di varie specie di essenze autoctone;
 - Colorazione dei nuovi manufatti per quanto possibile con tinte di tonalità tendenti al colore terra, ovvero marrone, nocciola, eventualmente grigio;
 - In caso si scoprono fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate (disposto dell'art. 90 del d.Lgs n. 42 del 22.01.2004);
18. La gestione delle terre e rocce da scavo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017, avendo cura di presentare, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso D.P.R. la

documentazione prevista e, in particolare, la “Dichiarazione di utilizzo” di cui all'art. 21, con il modello debitamente compilato, con gli estremi del presente atto e la “Dichiarazione di avvenuto utilizzo”;

B) ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. L'esercizio dell'attività è subordinato, oltre che al rilascio della SVIA Antincendi, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione;
2. L'esercizio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione riguardante l'allacciamento al metanodotto della SNAM Rete Gas e all'espletamento di tutte le procedure previste da SNAM Rete Gas;
3. L'entrata in esercizio dell'impianto potrà avvenire per fasi, quale, ad esempio, l'immagazzinamento della materia prima nelle aree di stoccaggio preposte, previa autorizzazione, da parte di Arpae, del progetto che deve essere presentato con un anticipo di almeno 60 giorni dalla data presunta per detto esercizio e deve essere completo di una relazione tecnica con indicati quali impianti si intendono utilizzare, o eventuali altri presidi proposti e quali opere sono state realizzate;
4. La messa in esercizio dell'impianto, anche quella per fasi, deve essere comunicata con congruo anticipo all'Arpae, al Comune di Codigoro, al Comune di Jolanda di Savoia, all'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
5. Per quanto riguarda la gestione generale della pollina, del digestato e delle biomasse, la ditta dovrà adottare idonei e periodici provvedimenti atti ad evitare il proliferare delle mosche e la diffusione di ulteriori odori molesti derivanti dalla movimentazione delle materie prime di approvvigionamento e degli spandimenti del digestato. In particolare, fatte salve le buone pratiche agronomiche, il loro interrimento dovrà avvenire in concomitanza allo spandimento ovvero entro e non oltre le 24 ore, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017;

6. Per l'acquisizione di biomasse/sottoprodotti da terzi, che devono essere ricomprese tra quelle previste dal Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 3/2017, dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Controllo, le informazioni utili all'identificazione degli stessi, i processi da cui sono stati generati, l'indicazione esatta delle quantità massime conferite all'impianto nonché tutti gli elementi identificativi dell'unità produttiva di provenienza e i contratti tra le parti;
7. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo dei sottoprodotti valutati nel progetto autorizzato con il presente atto;
8. L'attività produttiva dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico sanitari, esalazioni maleodoranti, polveri, rumore, molestie o nocumento alcuno per l'ambiente e la popolazione
9. Gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza, secondo le eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco, SPSAL, ISPESL e degli ulteriori organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per il Personale addetto e la popolazione residente;
10. I sacconi tubolari dovranno essere perfettamente chiusi e dovranno essere aperti solo da un lato e richiusi dopo ogni prelievo della biomassa con particolare attenzione al saccone contenente la pollina;
11. Il trasporto e il carico dell'insilato dovrà avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato;
12. Lo stoccaggio del digestato separato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che, pertanto, dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati
13. Qualora si dovessero verificare fenomeni di esalazione maleodoranti dallo stoccaggio del digestato solido si dovrà provvedere, nel minor tempo possibile, alla messa in atto di soluzioni tecniche che eliminino tale inconveniente;
14. La movimentazione dei materiali palabili in ingresso e in uscita dall'impianto, dovrà evitare imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato: in particolare si dovrà'

provvedere alla pulizia dell'area di alimentazione e movimentazione delle biomasse dopo ogni operazione di caricamento dell'impianto;

15. I mezzi adibiti alla movimentazione (carri, pale meccaniche, muletti, ecc) dovranno evitare effetti negativi di questo tipo;
16. La tramoggia di carico e la tramoggia paglia trattata devono essere dotate di idonea copertura;
17. Per mitigare gli impatti igienico-sanitari derivanti dalla potenziale presenza di ratti e insetti, la gestione del bacino di laminazione e dello stoccaggio degli insilati dovrà prevedere interventi periodici di derattizzazione e programmi di lotta contro la zanzara;
18. Da parte del titolare della Ditta dovranno essere comunicate tempestivamente all'Arpae eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, che provochino fermi dell'impianto stesso;
19. La Ditta dovrà conservare (anche su supporto informatico) i quantitativi di biometano prodotto rapportati alla biomassa trattata; sulla base di tali dati la stessa dovrà redigere annualmente apposita relazione tecnica sul bilancio ambientale dell'attività da inviare entro il mese di Febbraio all'Arpae, al Comune di Codigoro e all'Azienda USL per le valutazioni di competenza;
20. La Ditta dovrà produrre prova documentale a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai consumi delle biomasse utilizzate;

Denominazione	Quantità t/A	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
INSILATO					Annuale
----					Annuale
----					Annuale
----					Annuale

21. La Ditta dovrà produrre la documentazione, a disposizione degli organi di controllo, relativa ai conferimenti dei sottoprodotti agricoli, parimenti alle altre materie prime in ingresso;

22. La Ditta dovrà produrre prova documentale anche attraverso l'uso di sistemi informatici, a disposizione degli Organi di controllo, relativa al biometano consumato e prodotto;
23. La Ditta dovrà produrre prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, relativa al quantitativo di acqua prelevata dall'acquedotto e/o altre fonti utilizzata/recuperata;
- 24. Le prescrizioni riguardanti la gestione del DIGESTATO sono le seguenti:**
- a) La gestione delle biomasse e del digestato dovrà rispettare le procedure tecniche previste nelle zone vulnerabili ai nitrati dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3 e dal codice di buona pratica agronomica;
 - b) A seguito dell'entrata in funzione dell'impianto la Ditta, tramite il portale regionale per la gestione delle Comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, deve presentare, almeno 30 giorni prima dell'attività di utilizzazione del digestato, ai sensi e nelle forme previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017, la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica, all'Arpae e al SUAP del Comune di Codigoro. Tale Comunicazione deve essere aggiornata ogni qual volta intervengano variazioni nella disponibilità dei terreni, quantità di Azoto prodotto, o modifiche di altro tipo tali da incidere sulla qualità/quantità del digestato o sulla sua eventuale diversa utilizzazione;
 - c) Prima dell'avvio della distribuzione in campo del digestato o della cessione a terzi dello stesso, si dovranno eseguire le determinazioni analitiche del digestato prodotto secondo i parametri previsti al Paragrafo 7 "Caratteristiche, volume e quantità di azoto al campo del digestato" e il relativo sottoparagrafo 7.3 "Determinazioni analitiche previste per le caratterizzazione dei digestati", dell'Allegato 1 al Regolamento sopra citato;
 - d) Le determinazioni analitiche di cui al precedente punto 3. dovranno essere trasmesse all'autorità competente Arpae, allegandole alla Comunicazione di Utilizzazione Agronomica sopra citata;
 - e) Devono essere rispettate le distanze previste all'art. 4.2.13 delle NT del RUE del Comune di Codigoro, che vieta gli spandimenti a distanza inferiore a mt. 100 dal limite del territorio urbanizzato, mt. 50 dalle case sparse e mt. 10 dai confini di proprietà;

g) Per quanto non espressamente in menzione in tutte le fasi di produzione ed utilizzazione del digestato la ditta dovrà comunque fare riferimento alla normativa vigente ed alle eventuali ulteriori limitazioni previste da regolamenti locali.

25. Le prescrizioni inerenti le matrici ambientali emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore sono riportate al successivo punto C) "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex D.P.R. 59/2013";

C) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. 59/2013

La presente autorizzazione, che ha durata di 15 anni dal rilascio, comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue (acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale) di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue (domestiche tramite sul suolo tramite sub-irrigazione) di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

1) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A. Scarichi Idrici

1. Gli scarichi autorizzati sono i seguenti:
 - a) quello delle acque di prima pioggia, contrassegnato con la sigla “**S4**”, che recapita nel canale consorziale Foscari, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “C”** Tavola7 - PIANTA FOGNATURE;
 - b) quello delle acque reflue domestiche, che recapita sul suolo tramite subirrigazione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “C”** Tavola 7 – PIANTA FOGNATURE;
2. Per lo **scarico “S4”** devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs 152/06, compreso il parametro n. 50 (escherichia coli) con il limite di 5000 UFC/100 ml., nel **pozzetto di ispezione e campionamento**, contrassegnato con il numero “**4**” e indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.a);
3. Gli impianti/sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “C”** Tavola 7 – PIANTA FOGNATURE, **tenendo conto che i volumi delle vasche devono essere modificati e garantire, per l'area denominata “impianto biometano”, un volume utile totale di almeno 88,65 m³ e per l'area “stoccaggio biomasse” il volume utile totale di almeno 48,24 m³**;
4. Relativamente allo scarico “**S4**”, devono essere eseguite, con **frequenza annuale**, analisi di autocontrollo contenenti almeno i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD, COD ed escherichia coli;
5. I certificati delle suddette analisi devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
8. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
10. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
14. L'impianto di subirrigazione previsto per n. 2 abitanti equivalenti (A.E.), con una rete disperdente pari a 20 ml. (10 ml. per A.E.), deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003, n. 1053;

15. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di subirrigazione mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la Ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate

B. Emissioni in atmosfera

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con la sigla "E1" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"** Tavola 13 – PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA;
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	250
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	13

Inquinanti (mg/Nm³)

NH ₃	250
H ₂ S	5
Sistema di abbattimento	-----

3. **Per l'emissione E1**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di

Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;

- b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara;

- 4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **frequenza almeno annuale**, per la verifica di tutti i parametri autorizzati;
- 5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "E"**;
- 8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzar per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari;
13. Relativamente alle emissioni **E10** ed **E11** derivanti dalle torce e ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta deve dotarsi, per ciascuna torcia, di apposito registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione delle torce, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali, Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
14. Dall'entrata in funzione dell'impianto e per la durata minima di due anni, dovrà essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene (rif. Art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e smi e Linee guida Arpae, atto n. DET-2018-426 citate in premessa).
In particolare, il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione

prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati all'Arpae e al Comune di Codigoro;

C. Impatto Acustico

1. Deve essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura,
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo della variazione del conferimento dei vari prodotti, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
3. Per le fasi di carico/scarico, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
4. Trattandosi di valutazione previsionale, poiché non risultano ancora presenti gli impianti e gli apparati valutati, all'atto dell'avviamento della struttura ed in un momento rappresentativo del suo funzionamento, dovrà essere predisposto il collaudo acustico, inviando copia della verifica ai Comuni interessati e all'Arpae;

D) GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

1. La ditta deve comunicare all'Arpae e al Comune di Codigoro, la data di cessazione dell'attività, con almeno 60 giorni di anticipo;
2. La Ditta è tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto, come specificato nel presente atto;
3. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Società dovrà comunicare all'Arpae e al Comune la data di inizio lavori;
4. I rifiuti prodotti dalle attività di dismissione dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti;

5. Tutto il materiale prodotto dalla demolizione dovrà essere rimosso dalle aree interessate, attuando, ove possibile, la raccolta differenziata dei materiali recuperabili (metallo, vetro, cavi, ecc.);
6. Al completamento dei lavori di demolizione, tutte le aree liberate dovranno risultare pulite, livellate e riportate al loro stato originario ed esenti da contaminazioni;
7. A lavori ultimati, la Società dovrà comunicare all'Arpae e al Comune di Codigoro la data di conclusione dei lavori.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

La presente autorizzazione unica non prevede una scadenza: tuttavia devono essere rispettati i tempi e le modalità previste dal D.P.R. 59/2013, che prevede che l'Autorizzazione Unica Ambientale abbia durata di 15 anni.

Come previsto dall' Articolo 44, comma 3 del D.Lgs n. 28 del 3 Marzo 2011, fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con la presente autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui all'Articolo 44 succitato, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti locali.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegato da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01180013745591 del 04.09.2019, è efficace a decorrere dalla data di effettivo ritiro o dell'avvenuta notifica al richiedente, e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente atto firmato digitalmente, viene rilasciato all'Azienda interessata e trasmesso al Comune di Codigoro, all'Azienda USL di Ferrara, alla Prefettura di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di

Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla SNAM Rete Gas, alla Regione Emilia Romagna.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente

Ing. Paola Magri

*Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA - ARPAE Emilia Romagna*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.